

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 NOVEMBRE 1875

diziario, che hanno competenza di supplire il pretore, e di cui la competenza è specialmente e particolarmente regolata dalla legge.

Dopo queste dichiarazioni mi pare che l'onorevole Bajocco si potrebbe ritenere soddisfatto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Parmi opportuno di chiarire un po' più largamente la questione dei vice-pretori comunali che è stata sollevata dall'onorevole deputato Bajocco.

Egli ci chiede, se nell'articolo che discutiamo non si potrebbe anche tener conto dei vice-pretori comunali.

È bene che la Camera rammenti cosa sieno i vice-pretori comunali secondo la legge giudiziaria.

L'articolo 36 della legge giudiziaria così definisce le funzioni dei vice-pretori comunali:

« I vice-pretori comunali esercitano nel proprio comune le funzioni di ufficiali della polizia giudiziaria, che nel Codice di procedura penale sono attribuite ai sindaci, come altresì tutte le altre cui sono chiamati da particolari disposizioni legislative. »

Egli è evidente che le funzioni di cui il vice-pretore comunale è rivestito, in via ordinaria, sono estranee all'amministrazione della giustizia civile, che è commessa ai conciliatori; ma occorre inoltre di riflettere, che le funzioni del vice-pretore comunale, oltre ad essere di natura diversa da quelle del conciliatore, possono facilmente dare luogo a diffidenze quando si tratti di fargli esercitare le funzioni della conciliazione. Voi intendete di leggieri, o signori, che le funzioni di polizia giudiziaria attirano facilmente sulle persone che le esercitano un non so che di odioso; quindi difficilmente potrà il vice-pretore comunale ispirare quella fiducia e quella confidenza che si esige, per esercitare con efficacia le funzioni di conciliatore. Per questi motivi, in tutta la legge giudiziaria, noi non troviamo mai che al vice-pretore comunale sia attribuita la facoltà di surrogare il pretore; ciò che riuscirebbe pure facile e comodo in diverse circostanze in cui manca il pretore.

Ma la legge, ritenuta l'indole tutta speciale delle funzioni di cui è rivestito il vice-pretore comunale, non lo chiama giammai a fare le veci del pretore. Quindi crederei che, accogliendo la proposta a cui accennava l'onorevole Bajocco, si uscirebbe dal sistema che in questa parte della legislazione noi vediamo costantemente osservato; e si darebbero ai vice-pretori comunali delle attribuzioni affatto diverse da quelle che normalmente loro sono dalla legge attribuite.

È vero che l'articolo di cui vi ho dato lettura, suppone che per particolare disposizione legislativa,

si possano anche attribuire ai vice-pretori comunali altre funzioni, oltre quelle della polizia giudiziaria; però in tutto il corso della legge giudiziaria non gli è attribuita in virtù del suo ufficio nessun'altra funzione che appartenga alla giustizia civile, nè, che io sappia, esiste altra legge la quale deferisca al vice-pretore comunale funzioni che sieno estranee alla polizia giudiziaria.

Ben non ricordo se mai ne sia fatta menzione nella legge della sicurezza pubblica, ma sarebbe pur sempre in relazione a funzioni ben diverse da quelle delle quali ora si tratta.

Per queste ragioni che corrispondono in parte a quelle già esposte dall'onorevole relatore della Giunta, crederei più conveniente che non si facesse cenno in questa disposizione del vice-pretore comunale.

BAJOCCO. A me pare che il progetto di legge in esame tenga a facilitare che si possa avere la giustizia che devono rendere i conciliatori nei piccoli comuni specialmente.

Ora, siccome nell'articolo 33 si dice: « Con speciali disposizioni legislative si possono aggiungere queste facoltà, » io crederei che sarebbe ora il caso di farlo, perchè i mandamenti sono composti di cinque, sei o più comuni. Come sta nel progetto, questa disposizione non servirebbe che per il solo capoluogo e tutti gli altri comuni resterebbero come si trovano attualmente.

Per questi motivi, io pregherei l'onorevole ministro di recedere dall'opposizione che ha fatto e di accettare il mio emendamento, il quale consisterebbe nel dare anche questa facoltà ai vice-pretori comunali.

PRESIDENTE. Ella fa una proposta formale?

BAJOCCO. Sissignore.

PARPAGLIA. Io pregherei il mio amico, l'onorevole Bajocco, di ritirare la sua proposta, perchè, a dire il vero, trattandosi di conciliatori, è l'elemento di fiducia che deve prevalere, in quanto che il conciliatore viene eletto in seguito alla proposta del Consiglio comunale, quindi è una persona di cui si ha tutta la stima; i vice-pretori mandamentali sono impiegati giudiziari, impiegati che ispirano della fiducia, ma un vice-pretore comunale, che in sostanza non è che un delegato di pubblica sicurezza, diceva bene l'onorevole ministro, può allontanare la fiducia dei cittadini.

Quindi pregherei l'onorevole Bajocco a voler ritirare la sua proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Bajocco, ella ritira la sua proposta?

BAJOCCO. La ritiro.